

# STATUTO

## GRUPPO MICOLOGICO AVIS DI BOLOGNA

### Art. 1

#### Costituzione, denominazione e sede

Il Gruppo Micologico AVIS di Bologna si è costituito nel 1978 nell'ambito dei gruppi hobbistici, sportivi e di interesse dell'AVIS Comunale di Bologna con lo scopo di riunire persone con interessi per l'ambiente e la micologia e nel contempo divulgare l'opera e le funzioni dell'AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue).

Considerate le finalità che oggi persegue, il gruppo si costituisce in **Organizzazione di Volontariato** senza fini di lucro, con sede in Bologna, via dell'Ospedale 20, con il nome di "Gruppo Micologico AVIS di Bologna".

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

### Art. 2

#### Scopi e finalità

**L'Organizzazione di Volontariato** "Gruppo Micologico AVIS di Bologna" di Bologna si prefigge di promuovere varie attività di informazione sull'uso dei funghi selvatici ed erbe spontanee in cucina, al fine di tutelare la salute pubblica, e di operare per lo sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturali.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- divulgare le conoscenze micologiche;
- informare la cittadinanza sulla conoscenza dei funghi velenosi e sui pericoli dell'uso di erbe spontanee;
- operare per la prevenzione degli avvelenamenti da ingestione di funghi con Mostre, Corsi e Convegni;
- sensibilizzare la pubblica opinione al rispetto della natura;
- promuovere attività micologiche in ambito cittadino, provinciale e regionale;
- offrire alla territorio e a tutti gli Enti pubblici e privati, tra cui quelli preposti alla tutela e/o alla gestione di aree naturalistiche di cui alle vigenti leggi regionali e nazionali, un valido interlocutore nelle scelte legislative, normative e organizzative riguardanti:
  - a) la salvaguardia del ruolo biologico della flora fungina;
  - b) la protezione dell'ambiente naturale emiliano-romagnolo;

Il Gruppo Micologico AVIS di Bologna intrattiene rapporti di proficua collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni, singoli cittadini aventi finalità o interessi analoghi. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. L'attività dei soci aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai soci aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

### Art. 3

#### Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi ai soci o ai terzi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile dell'anno successivo.

### Art. 4

#### Membri dell'Organizzazione

L'Associazione non ha finalità di lucro né dirette né indirette; è estranea ed indipendente da qualsiasi partito o movimento, influenza ed azione di parte politica o religiosa. Il numero degli aderenti è illimitato, senza alcuna distinzione di nazionalità, sesso, razza e confessione. Possono essere soci tutti coloro che aderiscano alle finalità istituzionali dell'Associazione e che si impegnino ed a osservare il presente statuto.

## Art. 5

### Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Diventano soci dell'Associazione tutti coloro che fanno propri i principi dell'Associazione stessa e che ne accettino lo Statuto e il regolamento compilando e firmando la Richiesta di Iscrizione all'Associazione stessa. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

Il socio è tenuto al versamento della quota associativa annuale

L'ammissione a socio avviene con il rilascio della tessera associativa. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi soci nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde:

- per recesso;
- mancato versamento della quota associativa per due anni;
- per comportamento contrastante con lo scopo dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, contributi, donazioni, lasciti né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## Art. 6

### Doveri e diritti degli associati

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati minorenni non hanno diritto di voto.

I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

## Art. 7

### Organi dell'Organizzazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.
- Collegio dei revisori, se eletto

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

## Art. 8

### L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- stabilisce l'entità della eventuale quota associativa annuale;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da affiggere nella bacheca della sede dell'Associazione o lettera, e-mail, sms da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione saranno egualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## Art. 9

### Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri, nominati dall'Assemblea dei soci; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni regolarmente iscritti al Gruppo Micologico AVIS di Bologna nell'anno precedente a quello in cui si tiene l'Assemblea.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione

Al Consiglio fra l'altro, a titolo esemplificativo, spetta di:

- eleggere al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare sulla proposta di esclusione di associati;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- nominare i componenti delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/3 dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o sms da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

I provvedimenti adottati in caso di urgenza dal Consiglio Direttivo con i poteri dell'Assemblea sono soggetti a ratifica dell'Assemblea stessa nella sua prima riunione.

## Art. 10

### Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo e ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Il Presidente coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni Consiglio Direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

## Art. 11

### Il Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, compila il ruolo dei soci, cura la corrispondenza, tiene i contatti con le altre organizzazioni, redige i verbali delle riunioni e delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, custodisce i documenti e i bilanci.

## Art. 12

### Il Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, è depositario del patrimonio sociale. A lui pervengono i contributi e qualunque altra somma sia versata a favore dell'Associazione. È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, fondi, riserve, capitali o utili e avanzi di gestione che devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## Art. 13

### Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, se eletto dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed elegge nel suo seno un Presidente.

Al Collegio dei Revisori spetta la vigilanza della gestione economica e finanziaria dell'Associazione; ha quindi il libero accesso ai documenti contabili dell'Associazione ed effettua periodicamente verifiche di cassa.

Il Collegio dei Revisori redige e presenta la sua relazione al bilancio consuntivo dell'Assemblea ordinaria annuale dei soci, che può convocare qualora riscontri irregolarità nella gestione. La carica di Revisore è incompatibile con altra carica nell'ambito dell'Associazione.

## Art. 14

### Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente Art. 2.

## Art. 15

## Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte a giudizio arbitrale di un Collegio di tre Proviviri eletti dall'Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà vincolante per le parti in causa.

## Art. 16

## Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

## Art. 17

## Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di Legge vigenti in materia.

**Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 12/04/2010**